

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 13 marzo 2009 — Cerafogli/BCE

(Causa F-23/09)

(2009/C 129/35)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maria Concetta Cerafogli (Francoforte, Germania)
(rappresentanti: L. Lévi, M. Vandebussche, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullare la decisione del Comitato esecutivo della Banca recante nomina di un consulente ad interim presso la Divisione OVS e di annullare l'avviso di posto vacante ECB/074/08, nonché ogni altra decisione adottata in forza di quest'ultimo. Inoltre, la domanda di condannare la convenuta al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dalla ricorrente.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione del Comitato esecutivo della Banca 17 luglio 2008 recante nomina del sig. L in qualità di consulente ad interim presso la Divisione OVS;
- annullare l'avviso di posto vacante ECB/074/08;
- di conseguenza, da un lato, annullare ogni altra decisione adottata in forza dell'avviso di posto vacante, ivi compresa la decisione di nominare il sig. L in qualità di consulente presso la Divisione OVS, adottata all'esito del procedimento di selezione e, dall'altro, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di EUR 10 000, valutato ex aequo et bono, al fine di risarcire i danni morali subiti dalla ricorrente e di EUR 2 500 per risarcire il danno materiale legato all'intervento dei consulenti della ricorrente nella fase del procedimento precontenzioso;
- per il caso in cui l'esecuzione di una sentenza di annullamento dovesse comportare gravi difficoltà, condannare la convenuta alla corresponsione di una somma pari a EUR 45 600,
- condannare la Banca centrale europea alle spese.

Ricorso proposto il 30 marzo 2009 — Lebedef e Jones/Commissione

(Causa F-29/09)

(2009/C 129/36)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Giorgio Lebedef (Senningenberg, Lussemburgo) e Trevor Jones (Enzen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. F. Frabetti)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento della decisione di rifiuto di portare il potere di acquisto delle retribuzioni in Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere di acquisto delle retribuzioni a Bruxelles e, in subordine, la domanda di annullamento dei fogli paga dei ricorrenti emessi a partire dal 15 giugno 2008

Conclusioni dei ricorrenti

- Annullare la decisione implicita di rifiuto di portare il potere di acquisto delle retribuzioni in Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere d'acquisto delle retribuzioni a Bruxelles;
- in subordine, annullare i fogli paga dei ricorrenti emessi per il periodo a partire dal 15 giugno 2008;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 31 marzo 2009 — Chaouch/Commissione

(Causa F-30/09)

(2009/C 129/37)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Dhikra Chaouch (Oetrange, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Moyses e A. Salerno)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione dell'APN di non concedere alla ricorrente l'indennità di prima sistemazione.

Conclusioni della ricorrente

- Constatare la violazione dell'art. 5 dell'allegato VII dello Statuto in relazione all'art. 20 e, conseguentemente, annullare le decisioni dell'APN del 2 luglio 2008 e dell'8 dicembre 2008;
- Riconoscere il diritto della ricorrente all'indennità di prima sistemazione prevista all'art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, maggiorata degli interessi di mora a decorrere dalla data alla quale detta indennità era dovuta sino alla data dell'effettivo pagamento, al tasso stabilito dalla Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento e applicabile nel periodo interessato, aumentato di due punti;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.

Ricorso proposto il 26 marzo 2009 — Noël/Consiglio**(Causa F-31/09)**

(2009/C 129/38)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Isabelle Noël (Rosières-Saint-André, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione con la quale la ricorrente è nominata funzionaria in prova in quanto tale decisione la assegna alla carriera AST 1-7

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione 13 novembre 2006 con la quale la ricorrente è nominata funzionaria in quanto essa la assegna alla carriera AST 1-7;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 1° aprile 2009 — Andrikopoulou/Consiglio**(Causa F-32/09)**

(2009/C 129/39)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Anna Andrikopoulou (Rhode-Saint-Genèse, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, delle decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN di non promuovere il ricorrente al grado AST 7 per l'esercizio di promozione 2008 e, se necessario, le decisioni di promuovere a tale grado funzionari meno meritevoli;
- condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

Ricorso proposto il 1° aprile 2009 — Tzvetanova/Commissione**(Causa F-33/09)**

(2009/C 129/40)

*Lingua processuale: il francese***Parti**

Ricorrente: Aglika Tzvetanova (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Oggetto e descrizione della controversia

La domanda di annullamento della decisione della Commissione di rifiutare alla ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione previsto all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello Statuto.

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'APN di non attribuire alla ricorrente l'indennità di dislocazione;
- condannare la Commissione delle Comunità europee alle spese.